

**Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE**

*Modificato da:*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione del 10 ottobre 2012 serie L 267 del 2.10.2012  
Regolamento (UE) n. 545/2013 della Commissione del 14 giugno 2013 serie L 163 del 15.6.2013  
Regolamento (UE) n. 985/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 serie L 273 del 15.10.2013  
Regolamento (UE) n. 246/2014 della Commissione del 13 marzo 2014 serie L 74 del 14.3.2014  
Regolamento (UE) n. 1098/2014 della Commissione del 17 ottobre 2014 serie L 300 del 18.10.2014  
Regolamento (UE) 2015/648 della Commissione del 24 aprile 2015 serie L 107 del 25.4.2015  
Regolamento (UE) 2015/1102 della Commissione dell'8 luglio 2015 serie L 181 del 9.7.2015  
Regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione del 10 ottobre 2015 serie L 257 del 27.10.2015  
Regolamento (UE) 2016/54 della Commissione del 19 gennaio 2016 serie L 13 del 20.1.2016  
Regolamento (UE) 2016/55 della Commissione del 19 gennaio 2016 serie L 13 del 20.1.2016  
Regolamento (UE) 2016/178 della Commissione del 10 febbraio 2016 serie L 35 del 11.2.2016  
Regolamento (UE) 2016/637 della Commissione del 22 aprile 2016 serie L 108 del 23.4.2016  
Regolamento (UE) 2016/692 della Commissione del 4 maggio 2016 serie L 120 del 5.5.2016  
Regolamento (UE) 2016/1244 della Commissione del 28 luglio 2016 serie L 204 del 29.7.2016  
Regolamento (UE) 2017/378 della Commissione del 3 marzo 2017 serie L 58 del 4.3.2017  
Regolamento (UE) 2017/1250 della Commissione dell'11 luglio 2017 serie L 179 del 12.7.2017  
Regolamento (UE) 2022/1465 della Commissione del 5 settembre 2022 serie L 231 del 6.9.2022

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce norme relative agli aromi e agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, al fine di assicurare l'efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela dell'ambiente.

A tali fini il presente regolamento stabilisce:

- a) un elenco comunitario di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti, riportato nell'allegato I (in seguito denominato l'«elenco comunitario»);
- b) le condizioni per l'uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli e sugli alimenti;
- c) le norme relative all'etichettatura degli aromi.

*Articolo 2*

1. Il presente regolamento si applica:

- a) agli aromi utilizzati o destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, fatte salve le disposizioni più specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 2065/2003;
- b) agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti;
- c) agli alimenti contenenti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti;
- d) ai materiali di base per aromi e/o ai materiali di base per ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) alle sostanze aventi esclusivamente un sapore dolce, aspro o salato;
- b) agli alimenti crudi; c) agli alimenti non composti e ai miscugli quali, ma non esclusivamente, spezie e/o erbe fresche, essiccate o congelate, alle miscele di tè e miscele per tisane nella loro forma originale se non sono stati utilizzati come ingredienti alimentari.

*Articolo 3*

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 1829/2003.

2. Ai fini del presente regolamento, si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) per «aromi» s'intendono i prodotti:
  - i) non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore;
  - ii) fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi;

- b) per «sostanza aromatizzante» s'intende una sostanza chimica definita con proprietà aromatizzanti;
- c) per «sostanza aromatizzante naturale» s'intende una sostanza aromatizzante ottenuta mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici da un materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, che si trova allo stato grezzo o che è stato trasformato per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all'allegato II. Le sostanze aromatizzanti naturali corrispondono a sostanze normalmente presenti e identificate in natura;
- d) per «preparazione aromatica» s'intende un prodotto, diverso dalle sostanze aromatizzanti, ottenuto da:
- i) alimenti mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici che si trovano allo stato grezzo del materiale o che sono stati trasformati per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all'allegato II; e/o
  - ii) materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, diverso dagli alimenti, mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici, impiegato nella forma originale o preparato mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all'allegato II;
- e) per «aroma ottenuto per trattamento termico» s'intende un prodotto ottenuto previo trattamento termico da una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per sé proprietà aromatizzanti, di cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore; gli ingredienti utilizzati per la produzione di aromi ottenuti per trattamento termico possono essere:
- i) alimenti; e/o
  - ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
- f) per «aromatizzante di affumicatura» s'intende un prodotto ottenuto mediante il frazionamento e la purificazione di un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie e/o aromatizzanti di affumicatura derivati, quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 4) de regolamento (CE) n. 2065/2003
- g) per «precursore di aroma» s'intende un prodotto, che di per sé non ha necessariamente proprietà aromatizzanti, aggiunto intenzionalmente agli alimenti al solo fine di produrre un aroma mediante scomposizione o reazione con altri componenti durante la trasformazione degli alimenti; può essere ottenuto da:
- i) alimenti; e/o
  - ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
- h) per «altro aroma» s'intende un aroma aggiunto o destinato ad essere aggiunto agli alimenti al fine di conferire un aroma e/o sapore e che non rientra nelle definizioni di cui alle lettere da b) a g);
- i) per «ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti» s'intende un ingrediente alimentare diverso dagli aromi che può essere aggiunto agli alimenti allo scopo principale di aggiungerne o modificarne l'aroma e che contribuisce significativamente alla presenza negli alimenti di talune sostanze indesiderabili presenti in natura;
- j) per «materiale di base» s'intende un materiale di origine vegetale, animale, microbiologica o minerale da cui sono prodotti gli aromi o gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti; può trattarsi di: i) alimenti; o ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
- k) per «appropriato procedimento fisico» s'intende un procedimento fisico che non modifica intenzionalmente la natura chimica dei componenti degli aromi, fatto salvo l'elenco dei procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all'allegato II, e che non comporta tra l'altro l'uso di ossigeno singoletto, ozono, catalizzatori inorganici, catalizzatori metallici, reagenti metallorganici e/o radiazioni UV.
3. Ai fini delle definizioni di cui al paragrafo 2, lettere d), e), g) ed j), i materiali di base di cui è noto l'uso nella produzione di aromi sono considerati alimenti ai sensi del presente regolamento.
4. Gli aromi possono contenere additivi alimentari consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 e/o altri ingredienti alimentari incorporati per scopi tecnologici.

#### *Articolo 4*

Possono essere utilizzati negli o sugli alimenti solo gli aromi o gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) in base ai dati scientifici disponibili non presentano un rischio per la salute dei consumatori e
- b) il loro uso non induce in errore il consumatore.

#### *Articolo 5*

È vietato immettere sul mercato aromi o alimenti in cui siano presenti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti il cui impiego non sia conforme al presente regolamento.

#### *Articolo 6*

1. Le sostanze di cui all'allegato III, parte A non sono aggiunte in quanto tali agli alimenti.
2. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 110/2008, i tenori massimi negli alimenti composti di cui all'allegato III, parte B di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e/o negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti non sono superati per effetto dell'uso di aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli o sugli

alimenti. I tenori massimi delle sostanze specificate nell'allegato III si applicano agli alimenti immessi sul mercato, salvo indicazioni contrarie. In deroga a questo principio, per gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti i tenori massimi si applicano agli alimenti ricostituiti secondo le istruzioni riportate sull'etichetta, tenuto conto del fattore minimo di diluizione.

3. Modalità d'applicazione del paragrafo 2 possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, seguendo, se necessario, il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

#### *Articolo 7*

1. I materiali di base di cui all'allegato IV, parte A non sono utilizzati per la produzione di aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.
2. Gli aromi e/o gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti prodotti a partire da materiali di base elencati nell'allegato IV, parte B possono essere utilizzati soltanto alle condizioni stabilite in detto allegato.

#### *Articolo 8*

1. I seguenti aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti possono essere utilizzati negli o sugli alimenti senza che siano necessarie una valutazione ed un'autorizzazione a norma del presente regolamento, purché conformi all'articolo 4:
  - a) le preparazioni aromatiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i)
  - b) gli aromi ottenuti per trattamento termico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), punto i), che sono conformi alle condizioni di produzione degli aromi ottenuti per trattamento termico e ai tenori massimi di talune sostanze in tali aromi di cui all'allegato V;
  - c) i precursori di aroma di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), punto i); d) gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.
2. In deroga al paragrafo 1, se la Commissione, uno Stato membro o l'Autorità esprimono dubbi quanto alla sicurezza di un aroma o di un ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti di cui al paragrafo 1, l'Autorità esegue una valutazione del rischio di tale aroma o ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti. Gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1331/2008 si applicano in tal caso per analogia. Se necessario, la Commissione adotta, in seguito al parere dell'Autorità, misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3. Tali misure figurano, secondo il caso, negli allegati III, IV e/o V. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 21, paragrafo 4.

#### *Articolo 9*

Il presente capo si applica:

- a) alle sostanze aromatizzanti;
- b) alle preparazioni aromatiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii);
- c) agli aromi ottenuti per trattamento termico mediante riscaldamento di ingredienti che rientrano in tutto o in parte tra quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 2), lettera e), punto ii) e/o che non sono conformi alle condizioni di produzione degli aromi ottenuti per trattamento termico e/o ai tenori massimi di talune sostanze indesiderabili di cui all'allegato V;
- d) ai precursori di aroma di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), punto ii);
- e) agli altri aromi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h); f) ai materiali di base diversi dagli alimenti di cui all'articolo 3, paragrafo
- e) agli altri aromi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h); f) ai materiali di base diversi dagli alimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 lettera h
- f) ai materiali di base diversi dagli alimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2), lettera j), punto ii)

#### *Articolo 10*

Degli aromi e dei materiali di base di cui all'articolo 9, solo quelli inclusi nell'elenco comunitario possono essere immessi sul mercato nella loro forma originale o utilizzati negli o sugli alimenti alle condizioni d'impiego ivi specificate, ove applicabili.

#### *Articolo 11*

1. Un aroma o un materiale di base può essere incluso nell'elenco comunitario secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 solo se è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. Per ogni aroma o materiale di base incluso nell'elenco comunitario sono indicati: a) l'identificazione dell'aroma o materiale di base autorizzato; b) se necessario, le condizioni d'uso dell'aroma.
3. L'elenco comunitario è modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008.

#### *Articolo 12*

1. Un aroma o materiale di base che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso nell'elenco comunitario di cui all'allegato I a norma del presente regolamento soltanto se è autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2. Quando un aroma già incluso nell'elenco comunitario è prodotto partendo da una base diversa che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 non è richiesta una nuova autorizzazione ai sensi del presente regolamento, nella misura in cui la nuova base è coperta da un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 e l'aroma è conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

#### *Articolo 13*

Se necessario, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2 una decisione per stabilire:

- a) se una sostanza o una miscela di sostanze, materiali o tipi di alimenti rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) la categoria specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da b) a j), alla quale appartiene una determinata sostanza;
- c) se un particolare prodotto appartenga o meno ad una categoria di alimenti o sia un alimento di cui all'allegato I o all'allegato III, parte B.

#### *Articolo 14*

1. Gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato solo con l'etichettatura di cui agli articoli 15 e 16, che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Le informazioni di cui all'articolo 15 sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile per gli acquirenti.
2. Nel proprio territorio, lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, ai sensi del trattato, stabilire che le informazioni di cui all'articolo 15 figurino in una o più delle lingue ufficiali della Comunità, determinate da tale Stato membro. Ciò non preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue.

#### *Articolo 15*

1. Quando gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali sono venduti separatamente o in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari e/o quando vi sono aggiunte altre sostanze conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, l'imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano le seguenti informazioni:
  - a) la descrizione di vendita: il termine «aroma» o una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma;
  - b) l'indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un'indicazione più specifica dell'uso alimentare cui l'aroma è destinato;
  - c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o d'impiego;
  - d) un marchio di identificazione della partita o del lotto;
  - e) in ordine decrescente in base al peso, un elenco:
    - i) delle categorie di aromi presenti e
    - ii) delle denominazioni di ciascuna delle altre sostanze o degli altri materiali contenuti nel prodotto o, se del caso, del loro numero E;
  - f) la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo del produttore, dell'imballatore o del venditore;
  - g) l'indicazione della quantità massima di ogni componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate, formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile, che consentano all'acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altre normative comunitarie pertinenti;
  - h) la quantità netta; i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; j) se pertinenti, informazioni su un aroma o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencati nell'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE concernente l'indicazione degli ingredienti dei prodotti alimentari
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui alle lettere e) e g) di tale paragrafo possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all'atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l'indicazione «non destinato alla vendita al dettaglio» sia apposta su una parte facilmente visibile dell'imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.
3. In deroga al paragrafo 1, quando gli aromi sono forniti in cisterne, tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti di accompagnamento relativi alla partita che devono essere forniti all'atto della consegna. Articolo 16 Disposizioni specifiche per l'uso del termine «naturale» 1. Se il termine «naturale» è utilizzato per designare un aroma nella descrizione di vendita di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2. Il termine «naturale» può essere utilizzato per descrivere un aroma solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali. 3. Il termine «sostanza aromatizzante naturale» può essere utilizzato solo per gli aromi il cui componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali.
4. Il termine «naturale» può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte d'aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95 % (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento. La descrizione è così formulata: «aroma naturale di "alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare"».

5. Il termine «aroma naturale di “alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare” con altri aromi naturali» può essere utilizzato solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dal materiale di base a cui è fatto riferimento, l'aroma del quale è facilmente riconoscibile.
6. Il termine «aroma naturale» può essere utilizzato soltanto se il componente aromatizzante è derivato da materiali di base diversi e se un riferimento ai materiali di base non ne indica l'aroma o il sapore.

#### *Articolo 17*

1. Fatti salvi la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (1), e il regolamento (CE) n. 1829/2003, gli aromi venduti separatamente o in associazione ad altri aromi e/o ad altri ingredienti alimentari e/o ai quali sono aggiunte altre sostanze e che sono destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile l'indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un'indicazione più precisa dell'uso alimentare cui gli aromi sono destinati.
2. Se il termine «naturale» è utilizzato per designare un aroma nella descrizione di vendita di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 16.

#### *Articolo 18*

Gli articoli da 14 a 17 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più dettagliate o più ampie che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione, alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto di tali sostanze e preparazioni.

#### *Articolo 19*

1. Un produttore o un utilizzatore di una sostanza aromatizzante, o il rappresentante di tale produttore o utilizzatore, su richiesta della Commissione, comunica il quantitativo di sostanza aggiunta agli alimenti nella Comunità in dodici mesi. Le informazioni fornite in tale contesto sono trattate come riservate nella misura in cui tali informazioni non sono richieste ai fini della valutazione della sicurezza. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri le informazioni sui livelli d'uso per determinate categorie alimentari nella Comunità.
2. Se d'applicazione i produttori o gli utilizzatori di un aroma già autorizzato ai sensi del presente regolamento e ottenuto con metodi di produzione o da materie prime significativamente diversi da quelli oggetto della valutazione del rischio effettuata dall'Autorità presentano alla Commissione, prima dell'immissione sul mercato dell'aroma, i dati necessari per consentire all'Autorità di procedere ad una valutazione dell'aroma in questione per quanto riguarda i metodi di produzione modificati o le caratteristiche modificate.
3. I produttori o gli utilizzatori di aromi e/o materiali di base comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica loro nota e accessibile che possa incidere sulla valutazione della sicurezza della sostanza aromatizzante.
4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

#### *Articolo 20*

1. Gli Stati membri stabiliscono sistemi di monitoraggio del consumo e dell'uso degli aromi inclusi nell'elenco comunitario nonché del consumo delle sostanze di cui all'allegato III con un approccio basato sui rischi e comunicano alla Commissione e all'Autorità le relative informazioni con l'appropriata periodicità.
2. Previa consultazione dell'Autorità, è adottata entro il 20 gennaio 2011, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, una metodologia comune per la raccolta, da parte degli Stati membri, di informazioni sul consumo e sull'uso degli aromi inclusi nell'elenco comunitario e delle sostanze di cui all'allegato III.

#### *Articolo 21 Comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

#### *Articolo 22*

Modifica degli allegati da II a V Le modifiche da apportare agli allegati da II a V del presente regolamento per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, in seguito al parere dell'Autorità, se necessario. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 21, paragrafo 4.

#### *Articolo 23*

L'atto di base per il finanziamento delle misure adottate a titolo del presente regolamento è l'articolo 66, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 882/2004.

#### *Articolo 24*

1. La direttiva 88/388/CEE, la decisione 88/389/CEE e la direttiva 91/71/CEE sono abrogate con decorrenza dal 20 gennaio 2011.
2. Il regolamento (CE) n. 2232/96 è abrogato con decorrenza dalla data di applicazione dell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2 di detto regolamento.
3. I riferimenti agli atti abrogati s'intendono come riferimenti al presente regolamento.

#### *Articolo 25*

1. L'elenco comunitario è istituito inserendo l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96 nell'allegato I del presente regolamento all'atto della sua adozione.
2. In attesa dell'istituzione dell'elenco comunitario si applica il regolamento (CE) n. 1331/2008 per la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze aromatizzanti non incluse nel programma di valutazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2232/96.  
In deroga a tale procedura non si applica alla valutazione e all'autorizzazione il termine di nove mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
3. Le opportune misure transitorie, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

#### *Articolo 26 Modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91*

L'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

- 1) alla lettera a), terzo trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente: «— sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d) del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti (\*); e/o

#### *Articolo 27 Modifica del regolamento (CE) n. 2232/96*

L'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2232/96 è sostituito dal seguente:

- «1) L'elenco delle sostanze aromatizzanti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 7 entro il 31 dicembre 2010.»

*Articolo 28 Modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 Il regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato come segue:*

- 1) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) possono contenere sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti (\*) e preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;» \_\_\_\_\_ (\*) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34;
- 2) all'articolo 5, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) possono contenere uno o più aromi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1334/2008;»
- 3) nell'allegato I, il punto 9 è sostituito dal seguente: «9. Aromatizzazione L'operazione che consiste nell'impiegare, per l'elaborazione di una bevanda spiritosa, uno o più aromi, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008»;
- 4) l'allegato II è modificato come segue:
  - a) al paragrafo 19, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, e/o piante aromatiche o parti di esse, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene talvolta attenuate;»;
  - b) al paragrafo 20, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, in modo che il gusto di ginepro sia predominante;»;
  - c) al paragrafo 21, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
    - «ii) la miscela del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l'aromatizzazione del gin distillato possono essere impiegate anche sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche come indicato alla categoria 20, lettera c);»;
  - d) al paragrafo 23, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «

possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera

- d) del medesimo regolamento, ma il gusto del carvi deve essere predominante.»;
- e) al paragrafo 24, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti naturali quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, ma il gusto di queste bevande è attribuibile in gran parte a distillati di semi di carvi (*Carum carvi* L.) e/o di semi di aneto (*Anethum graveolens* L.), mentre è vietata l'aggiunta di oli essenziali.»;
- f) al paragrafo 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Le bevande spiritose di gusto amaro o bitter sono bevande spiritose dal gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;»;
- g) al paragrafo 32, lettera c), il primo comma e l'alinea del secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «c) nella preparazione di liquori possono essere utilizzate sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento. Tuttavia, solo le sostanze aromatizzanti naturali quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e le preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento sono impiegate nell'elaborazione dei seguenti liquori:»;
- h) al paragrafo 41, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) nell'elaborazione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento.»;
- i) al paragrafo 44, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Il Väkevä glögi o spritglögg è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con aromi naturali di chiodi di garofano e/o di cannella, usando uno dei seguenti procedimenti: macerazione e/o distillazione, ridistillazione dell'alcole in presenza di parti delle piante suddette, aggiunta di sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1334/2008, di chiodi di garofano o di cannella o una combinazione di tali procedimenti;»; j) al paragrafo 44, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) possono essere impiegati anche altri aromi aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) ed h) del regolamento (CE) n. 1334/2008, ma l'aroma delle spezie menzionate deve essere predominante;»;
- k) (Non concerne la versione italiana).

*Articolo 29 Modifica della direttiva 2000/13/CE Nella direttiva 2000/13/CE l'allegato III è sostituito dal seguente:*

*«ALLEGATO III DENOMINAZIONE DEGLI AROMI NELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI*

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli aromi sono denominati con i termini: — “aromi”, o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g) ed h) del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (\*); — “aromatizzanti di affumicatura”, o “aromatizzanti di affumicatura ‘prodotti da’ alimenti o da categorie o basi di alimenti” (cioè aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio) se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.
2. Il termine “naturale” per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

#### *Articolo 30 Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 20 gennaio 2011. L'articolo 10 si applica a decorrere da 18 mesi dopo la data di applicazione dell'elenco comunitario. Gli articoli 26 e 28 si applicano dalla data di applicazione dell'elenco comunitario. L'articolo 22 si applica a decorrere dal 20 gennaio 2009. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati legalmente prima del 20 gennaio 2011 che non sono conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I - ELENCO DELL'UNIONE DELLE SOSTANZE AROMATIZZANTI E DEI MATERIALI DI BASE

PARTE B Preparati aromatizzanti

PARTE C Aromi ottenuti mediante trattamento termico PARTE

D Precursori degli aromi

PARTE E Altre sostanze aromatizzanti

PARTE F Materiali di partenza

ALLEGATO II - Elenco dei procedimenti tradizionali di preparazione degli alimentari

ALLEGATO III - Presenza di talune sostanze

ALLEGATO IV - Elenco dei materiali di base il cui uso nella produzione di aromi e di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti è soggetto a restrizioni

ALLEGATO V - Condizioni di produzione degli aromi ottenuti per trattamento termico e tenori massimi di talune sostanze in tali aromi